



LEGGE 26 settembre 1980, n.73 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 9 ottobre 1980).

Modifica del requisito dell'età pensionabile per artigiani, commercianti e liberi professionisti ed estensione dell'indennità giornaliera per invalidità temporanea a commercianti e liberi professionisti.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 settembre 1980.

Art. 1

A partire dal 1° gennaio 1981 il requisito dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia prevista all'art. 25 della Legge 30 giugno 1964 n. 37 lettera a), limitatamente ad artigiani, commercianti e liberi professionisti, è così modificato:

età non inferiore a 60 anni.

Art. 2

I titolari e contitolari e familiari coadiuvanti di licenze artigianali, commerciali e gli iscritti agli Albi Professionali di Liberi Professionisti che, nel corso del 1979, hanno compiuto l'età di 64, 63 e 62 anni, maturano il diritto alla pensione dal 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 25 della legge 30 giugno 1964 n. 37, quando risultano loro accreditati almeno 15 anni di contribuzione.

Gli artigiani, commercianti e liberi professionisti che, nel corso del 1980, compiono l'età di 62 e 61 anni, maturano il diritto alla pensione secondo tutte le condizioni ed i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3

Gli artigiani, commercianti e liberi professionisti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, richiederanno la pensione, saranno tenuti a versare, sul fondo pensioni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, le contribuzioni relative al fondo stesso di loro competenza sulla base del reddito rivalutato come all'art. 5 seguente, per il periodo derivante dalla differenza fra i 15 e gli anni di effettiva contribuzione.

Art. 4

Gli artigiani, commercianti e liberi professionisti che, a norma dell'art. 1 della presente legge, maturino il diritto alla pensione, hanno facoltà di protrarre la loro attività lavorativa.

Art. 5

Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche, ai soli fini della contribuzione per la assicurazione obbligatoria, il reddito artigianale di categoria VI e commerciale di categoria IV sono elevati del 17% rispetto a quello assoggettato alle altre imposte e contributi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della Legge 5 luglio 1968 n. 27 e successive modifiche, ai fini della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria, è elevato il reddito dei commercianti di categoria IV del 28% rispetto a quello assoggettato alle altre imposte e contributi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della Legge 5 luglio 1968 n. 27 e successive modifiche, ai fini della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria, è elevato il reddito di categoria V dei liberi professionisti del 31% rispetto a quello assoggettato alle altre imposte e contributi.

E' estesa anche a commercianti e liberi professionisti l'assicurazione per infortunio in itinere.

I contitolari di licenze oggetto della presente legge si divideranno in parti uguali ciascuno l'ammontare dell'accertamento tributario. Tale divisione dovrà sempre raggiungere almeno il minimo stabilito per le singole categorie di artigiani, commercianti e liberi professionisti.

Fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, ad ogni aumento o diminuzione accertati dall'Ufficio Tributario, s'accompagneranno le percentuali d'aumento di cui al presente articolo.

Art. 6

E' estesa l'indennità economica giornaliera per invalidità temporanea di cui al Titolo 3° della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche, ai titolari e contitolari di licenze commerciali e liberi professionisti.

All'onore si provvede con il 20% della somma risultante dalla rivalutazione convenzionale di cui al precedente art. 5.

Art. 7

Ai fini di garantire l'autosufficienza dei fondi per la copertura dei benefici garantiti dalla presente legge, annualmente, su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, la Reggenza emetterà relativo Decreto.

Art. 8

L'indennità giornaliera viene corrisposta ogni qualvolta gli interessati di cui alla presente legge si trovino in stato di invalidità temporanea assoluta che comporti l'astensione totale e di fatto dal loro lavoro abituale per più di sette giorni.

Nel senso sopra indicato è variato il 1° comma dell'articolo 3 della Legge 5 luglio 1974 n. 53.

L'indennità giornaliera per esercenti le attività stagionali, di cui alla Tabella A della Legge 6 dicembre 1968 n. 41, non sarà erogata nel trimestre 15 novembre - 15 febbraio di ciascun anno.

Valgono altresì i disposti degli artt. 4 e 5 della Legge 5 luglio 1974 n. 53 per la corresponsione dell'indennità giornaliera per invalidità temporanea e per gravidanza e puerperio.

Art. 9

I beneficiari della presente legge potranno godere dell'indennità prevista dalla stessa e dalla Legge 5 luglio 1974 n.53, per un periodo di 366 giorni fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.

Art. 10

L'indennità economica giornaliera per inabilità temporanea al lavoro è pari al 70% da 7 a 50 giorni ed all'80% oltre 50 giorni d'inabilità della retribuzione giornaliera e viene erogata anche nei giorni festivi.

In questo senso viene modificato il I° comma dell'art. 7 della Legge 5 luglio 1974 n. 53.

La percentuale da applicarsi è quella relativa al periodo totale d'inabilità temporanea ed è corrisposta anche in caso di ricovero ospedaliero e sanatoriale.

Art. 11

La retribuzione giornaliera è calcolata sull'importo dei redditi maggiorati come al precedente art. 5, diviso per 365 giorni e rivalutato del 100%.

La retribuzione non può mai eccedere le 50.000 lire giornaliere.

E' così variato l'art. 8 della Legge 5 luglio 1974 n. 53.

Art. 12

In caso di malattia tubercolare vale quanto disposto dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1967 n. 7.

Art. 13

Per la certificazione dell'astensione dal lavoro per inabilità temporanea e per gravidanza e puerperio, vale il disposto dell'art. 10 della Legge 5 luglio 1974 n. 53.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alla Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche.

Art. 15

(Norma transitoria)

I titolari di licenza di artigianato di servizio per trasporto merci in conto terzi e di persone munite di patente B - C - D - E pubblica, di cui all'art. 1 della Legge 17 marzo 1964 n. 12 che, nel corso del

1980, compiano l'età di 60 anni ed i quali siano stati accreditati almeno 15 anni di contributi, hanno diritto alla pensione.

E' altresì ammesso il loro collocamento a riposo al compimento del 60° anno di età, sempre nel 1980, qualunque siano i loro anni di contributi, previo riscatto di anni fino alla concorrenza di 15, con gli accertamenti e le modalità della presente legge.

I titolari di licenza di artigianato di servizio per trasporto merci in conto terzi e di persone, muniti di patente guida B - C - D - E pubblica che, all'entrata in vigore della presente legge, non fossero in alcuna delle ipotesi precedenti, hanno la possibilità di riscattare gli anni mancanti ai 15 di norma, fino al 31 dicembre 1985.

Art. 16

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 1980/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Chiaruzzi - Primo Marani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva